Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 settembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 701.

Autorizzazione alla Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 29 novembre 1952 avanzata al Prefetto di Firenze dalla Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, ai fini di ottenere l'autorizzazione ad acquistare un immobile in Firenze;

Visto lo statuto organico della Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, approvato dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 7 dicembre 1921;

Visto l'estratto dal verbale dell'adunanza del 19 novembre 1952, del Consiglio di amministrazione della Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, relativo alla delibera di acquisto di un immobile di proprietà del sig. Luigi Ricasoli, posto in Firenze, via dei Martelli n. 8;

Vista la perizia giurata, effettuata per conto della Cassa pensioni, dal sig. Bruscalupi ing. Alberto;

Vista la dichiarazione di vendita del sig. Luigi Ricasoli, in data 19 novembre 1952;

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, sugli acquisti dei corpi morali; gli articoli 17 del Codice civile e 5 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto di Firenze, con la nota n. 75009 del 13 gennaio 1953;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 maggio 1953,

Ritenuta l'opportunità che la Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze investa anche in beni immobili, oltrechè in titoli, i capitali disponibili;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Alla Cassa pensioni per gli impiegati della sede centrale della Cassa di risparmio e depositi di Firenze è concessa ai sensi e per gli effetti della legge 5 giugno 1850, n. 1037, l'autorizzazione ad acquistare al prezzo massimo di L. 175.000.000, un immobile posto in Firenze, via Martelli n. 8, di proprietà del sig. Luigi Ricasoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 44. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1953, n. 702.

Determinazione della spesa per la gestione dei servizi antincendi per l'anno 1952 da ripartire a carico dei Comuni delle provincie di Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338, recante norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1952, n. 646;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

La spesa per la gestione dei servizi antincendi per l'anno 1952 a carico dei Comuni delle provincie di Trento e Bolzano è determinata nella misura complessiva di L. 65.941.696.

La quota di tale spesa per ciascuno dei Corpi dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano è determinata nella misura seguente:

Corpo dei vigili del fuoco di Trento L. 31.776.302
Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano » 34.165.394

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1953

EINAUDI

SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 55. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 703.

Ricostituzione del comune di Saltrio, in provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 settembre 1927, n. 2389, con il quale i comuni di Clivio, Saltrio e Viggiù, in provincia di Varese, furono soppressi e fusi in unico Comune denominato Viggiù ed Uniti;

Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 2353, con il quale la denominazione del comune di Viggiù ed Uniti era mutata in quella di Viggiù;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1953, n. 476, con il quale veniva ricostituito il comune di Clivio, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione:

Vista l'istanza in data 27 aprile 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Saltrio;

Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le deliberazioni 17 maggio 1947, n. 44, del Consiglio comunale di Viggiù ed 11 settembre stesso anno, n. 1950, della Deputazione provinciale di Varese, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Saltrio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

Art 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Viggiù ed il ricostituito comune di Saltrio, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Viggiù, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Viggiù, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 56. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1953.

Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1931, numero 3218, con il quale venne disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Frosinone;

Visti gli atti d'istruttoria esperita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, durante la quale sono state presentate le seguenti opposizioni;

1) da parte dell'avv. Ugo Giorgana, quale procuratore generale degli eredi conte Annibale Lucernari, avverso la iscrizione nel citato elenco della Fonte San Cosmo (n. 1 dell'elenco stesso) perchè la stessa sarebbe di proprietà dei suoi rappresentati;

2) da parte dei signori Palleschi Filomena fu Tommaso, Lucarelli Angiola fu Domenico, in nome dei minori figli e del fu Pasquale Palleschi, Parrovano Arminio e fratelli, Giannetti Antonio e Battista Bernardo di Francesco, avverso la iscrizione nell'elenco in parola della sorgente Bucone, della sorgente Solfatara, del lago Solfatara, del rio Solfatara (numeri 3, 4, 5 e 6 dell'elenco) per il fatto che le dette sorgenti, lago e rio sarebbero di loro proprietà e perchè le acque in questione non sarebbero state adibite ad uso pubblico e di pubblica necessità, e perchè inoltre mancherebbero alle due sorgenti, al lago ed al rio i requisiti voluti dalla legge ed ammessi dalla giurisprudenza perchè le acque possano dichiararsi pubbliche;

Ritenuto che la sorgente San Cosmo, sia per la sua portata che per la sua attitudine ad essere usata per irrigazione, ha tutti i requisiti per essere dichiarata acqua pubblica;

Che la sorgente Bucone è già utilizzata per uso potabile dal comune di Arce ed è quindi dimostrata in modo indubbio la sua attitudine ad uso pubblico;

Che la stessa sorgente Bucone, e quella di Solfatara, il lago Solfatara ed il rio Solfatara costituiscono evidentemente un complesso idrografico unico (immissario, lago, emissario) il quale sia per la sua portata e sia perchè le acque risultano già utilizzate a scopo industriale, ha anch'esso i requisiti per la inclusione nell'elenco delle acque pubbliche;

Che pertanto le opposizioni presentate non hanno fondamento e vanno respinte;

Considerato che gli utenti oppositori, qualora non l'abbiano fatto, potranno chiedere il riconoscimento, per *antico uso*, delle acque dagli stessi derivate;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto 6 giugno 1952, n. 1686;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni di cui è cenno nelle premesse del presente decreto, è approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche, scorrenti nel territorio della provincia di Frosinone, giusta l'unito esemplare visto dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1953
Registro n. 30 *Lavori pubblici, foglio n.* 52

Schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Frosinone

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fonte San Cosmo	Liri	Pontecorvo	Dallo sbocco alla sorgente
2	Rio Campolongo o rio Gentile	Id.	Id. Roccasecca	Dallo sbocco alla sorgente. Comprende anche il tratto iscritto al n. 122 dell'elenco principale approvato con r. d. 9-11-1909
3	Sorgente Bucone	Lago Solfatara	Fontana Liri	Dallo sbocco nel lago alla sorgente
4	Sorgente Solfatara	Id.	Id.	Id.
5	Lago Solfatara	Rio Solfatara	Id.	Tutto lo specchio d'acqua
6	Rio Solfatara	Rio Ermuccio Incarmanella	Id.	Dallo sbocco al lago Solfatara

(4191) Visto, *il Ministro*: ALDISIO

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1953.
Rinnovo della concessione di importazione temporanea riguardante la seta tratta destinata a lavoro di tessitura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 26 giugno 1953;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° luglio 1953, la importazione temporanea di seta tratta greggia, bianca o gialla, e di seta toussah, per la produzione dei tessuti, calze, veli da buratti, ecc.

Nei casi di lavorazione per conto proprio il Ministero del commercio con l'estero limiterà le proposte di autorizzazione al compimento di operazioni d'importazione temporanea ad un contingente di complessivi quarantaduemila chilogrammi.

Art. 2.

La quantità minima di seta da ammettere alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1953
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 345. — LESEN

(4717)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1953.
Approvazione della tabella di ripartizione per le verificazioni quinquennali dei terreni dei Comuni della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 20 giugno 1939, n. 976;

Visto l'art. 1 della legge 26 agosto 1949, n. 702;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale, Sezione autonoma La Spezia, indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di La Spezia in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1954, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1953
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 24. — LESEN

Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di La Spezia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione, per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1954)

Distretto di SARZANA

1) Ameglia
2) Bolano
3) Castelnuovo di Magra
4) Lerici (Sezione Lerici)
5) Lerici (Sezione Tellaro)
6) Ortonovo
7) Santo Stefano di Magra
8) Sarzana

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1955)

Distretto di LA SPEZIA

1) La Spezia
2) Portovenere
3) Riccò del Golfo di Spezia
4) Riomaggiore

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1956)

Distretto di LA SPEZIA

1) Arcola
2) Beverino (Sez. Cavanella)
3) Beverino (Sez. Beverino)
4) Calice al Cornoviglio
5) Follo
6) Pignone
7) Rocchetta di Vara
8) Vezzano Ligure

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1957)

Distretto di LA SPEZIA

1) Borghetto di Vara
2) Brugnato
3) Carrodano
4) Maissana
5) Sesta Godano
6) Varese Ligure
7) Zignago

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1958)

Distretto di LEVANTO

1) Bonassola
2) Carro
3) Deiva Marina
4) Framura
5) Levanto
6) Monterosso al Mare
7) Vernazza

Roma, addì 22 luglio 1953

Il Ministro VANONI

(4652)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1953.

Caratteristiche tecniche delle marche speciali da L. 40, 50, 75 e 110 per il pagamento dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto pacchi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1953, col quale è stata autorizzata l'emissione di speciali marche per il pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dai concessionari del trasporto pacchi;

Decreta:

Articolo unico.

Le marche trasporto pacchi da L. 40, 50, 75 e 110, sono stampate in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata nel doppio formato marca. Il formato stampa della doppia marca è di mm. 45 x 12, formato carta mm. 48 x 15, con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La filigrana in chiaro è formata dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La marca è costituita da due parti distinte « matrice e figlia » unite insieme da un rettangolino con linee verticali; ogni parte di marche racchiude in una cornice rettangolare lineare le seguenti leggende e motivi: la parte posta a sinistra, porta in alto in un rettangolino la leggenda in carattere pieno su fondo chiaro « Trasporto Pacchi in Concessione »; sul lato sinistro, su fondino a leggera tinta, vi è lo stemma della Repubblica; a destra, su un fondino formato dalla leggendina a carattere capillare posta in senso orizzontale ondulato « Diritto Postale » vi è il valore in cifra della marca in carattere grande in chiaro con ombreggiatura; sotto al valore, in un rettangolino con fondo a mezza tinta, vi è la leggendina in carattere pieno bastoncino « Sulla Matrice ». La parte di marca posta a destra, porta in alto in un rettangolino la leggenda in carattere pieno su fondo chiaro « Trasporto Pacchi in Concessione »; sul lato destro, su fondino a leggera tinta vi è lo stemma della Repubblica; a sinistra, su fondino formato dalla leggendina a carattere capillare posta in senso orizzontale ondulato « Diritto Postale » vi è il valore in cifra in carattere grande chiaro con ombreggiatura; sotto al valore in un rettangolino a mezza tinta, vi è la leggendina in carattere pieno bastoncino « Sulla Figlia ».

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 40 in colore arancio; L. 50 in colore bleu caldo; L. 75 in colore bruno; L. 110 in colore rosso solferino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1953
Registro n. 25 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 238. — FAGGIANI

(4696)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della natura di consorzio di miglioramento fondiario ed approvazione dello statuto del Consorzio irriguo Praforchetto, con sede nel comune di Morozzo (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 42706 in data 25 settembre 1953, il Consorzio irriguo di Praforchetto, con sede in Morozzo (Cuneo), è stato dichiarato consorzio di miglioramento fondiario, ed è stato approvato, con modifiche, il nuovo statuto dell'ente, a norma e per gli effetti degli articoli 114, 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(4724)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario utenti del Bedale, con sede nel comune di Roccavione (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 45275 in data 25 settembre 1953, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario utenti del Bedale, con sede nel comune di Roccavione (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 31 agosto 1952.

(4721)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Sant'Antonio del Baligio, con sede nel comune di Genola (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 25 settembre 1953, n. 42003, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario Sant'Antonio del Baligio, con sede nel comune di Genola (Cuneo), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 4 agosto 1933, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato dalla predetta assemblea.

(4722)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Dentina Ortolana, con sede nel comune di Lodi (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 25 settembre 1953, n. 38198, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della roggia Dentina Ortolana, con sede nel comune di Lodi (Milano), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 30 giugno 1937, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(4723)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5% (1935)	7012	De Pisapia Maria fu Carlo moglie di Pisapia Anselmo fu Alfonso, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno), vincolata per dote	620 —
Id.	114696 (nuda proprietà)	Beltrami Giovanni fu Mario Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Campagnani Teodolinda detta Linda fu Enrico vedova Beltrami, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima	785 —
Id.	114698 (nuda proprietà)	Come sopra	235 —
Id.	209275	Sturzo Rita fu Mario moglie di Mirone Ferdinando fu Eusebio, dom. a Paternò (Catania), vincolata per dote	125 —
Id.	214600	Come sopra	425 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 luglio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3604)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 settembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,95	635,75
» Firenze	—	—
» Genova	624,90	636 —
» Milano	624,89	636,75
» Napoli	625 —	636 —
» Palermo	624,92	635,90
» Roma	624,87	637,25
» Torino	624,90	633,50
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	635,85

Media dei titoli del 29 settembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,65
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	93,975
Redimibile 3,50 % 1934	80,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	90,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,375

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 settembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	637 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949. *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90 46	» corona danese
Egitto	»	1794 55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87 48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142 90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Mitilmare », con sede in Bacoli-Fusaro (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 settembre 1953, i poteri conferiti all'avvocato Giuseppe Abignente, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Mitilmare », con sede in Bacoli-Fusaro, sono stati prorogati al 31 ottobre 1953.

(4725)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi a tredici posti di volontario vice ragioniere aggiunto (gruppo B), ventitre posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) e cinquantaquattro posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876, e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1952, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1953, con i quali vennero indetti i concorsi per esame a ventitre posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*); a tredici posti di volontario vice ragioniere aggiunto (gruppo *B*); a cinquantaquattro posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il fonogramma n. 2 del 25 agosto 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esame a tredici posti di volontario vice ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, bandito con decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1953, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 22 e 23 ottobre 1953 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esame a ventitre posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, bandito con decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1953, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 26 e 27 ottobre 1953 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esame a cinquantaquattro posti di volontario vice coadiutore aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, bandito con decreto Ministeriale 31 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1953, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 21 e 22 dicembre 1953 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Roma, addì 28 agosto 1953

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1953
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 137. — OLIVA

(4733)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof. Scialino Maria avverso la graduatoria del concorso per titoli a cattedre di matematica nelle scuole medie, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4674)

PREFETTURA DI FERRARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 4 febbraio 1953, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1950 e vennero assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa dai rispettivi vincitori per le sedi di Serravalle (Berra) e Tamara (Copparo), attribuire tali condotte, secondo l'ordine preferenziale delle richieste dei singoli concorrenti, ad altri candidati che seguono in graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Dolcetti Walter è assegnata la condotta medica di Serravalle (Berra) e al dott. Ruina Guido quella di Tamara (Copparo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 23 settembre 1953

Il prefetto: LIUTI

(4713)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti nn. 27359 e 27360, in data 24 luglio 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinuncia del dott. D'Uva Vincenzo è rimasta vacante la sede di San Giovanni in Galdo e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato a suo tempo dai concorrenti;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Del Vecchio Nicola è assegnato alla condotta medica di San Giovanni in Galdo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di San Giovanni in Galdo.

Campobasso, addì 18 settembre 1953

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti nn. 27359 e 27360, in data 24 luglio 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinuncia del dott. Biondi Pietro è rimasta vacante la sede di Montelongo e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato a suo tempo dai concorrenti;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuditta Luigi è assegnato alla condotta medica di Montelongo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Montelongo.

Campobasso, addì 18 settembre 1953

Il prefetto: LA SELVA

(4688)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i precedenti decreti in data 16 febbraio 1953, n. 3901, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti vacanti di veterinario condotto nella provincia di Imperia, bandito il 5 marzo 1952, e sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte messe a concorso;

Considerato che il dott. Mario Visentin, vincitore della condotta consorziale di Sanremo-Ceriana-Baiardo, ha rinunciato alla condotta medesima;

Viste le preferenze espresse dai candidati che seguono nella graduatoria;

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta condotta da parte del dott. Pier Angelo Morelli, il quale, pertanto, lascerà disponibile la sede di Molini di Triora;

Vista la dichiarazione di accettazione della condotta di Molini di Triora da parte del dott. Bruno Rovere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta veterinaria consorziale di Sanremo-Ceriana-Baiardo è assegnata al dott. Pier Angelo Morelli. La condotta veterinaria di Molini di Triora è assegnata al dott. Bruno Rovere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 17 settembre 1953

Il prefetto: VILLA SANTA

(4690)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.